



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI DOTTORATO
NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN "DIRITTO PER
L'INNOVAZIONE NELLO SPAZIO GIURIDICO EUROPEO" 37° Ciclo**

tra

l'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Giuridiche (di seguito "Università"/"Dipartimento"), con sede legale in via Palladio 8, 33100 Udine (UD), e sede operativa in Udine, Via Treppo 18, Codice Fiscale 80014550307, Partita IVA 01071600306, rappresentato dalla Direttrice del Dipartimento pro-tempore, prof.ssa Elena D'Orlando, domiciliata per la sua carica presso la sede del Dipartimento,

e

Arte e Libro Società Cooperativa Sociale ONLUS (di seguito "Cooperativa"), con sede legale in viale Tricesimo 181, 33100 Udine (UD), Codice Fiscale e Partita IVA 01318560305, rappresentata dalla Presidente Katia Mignona, nata a Tolmezzo il 23.07.1974, domiciliata per la sua carica presso la sede della Cooperativa,

congiuntamente indicate come le Parti, e singolarmente come la Parte,

premessato che:

- ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, l'Università promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli;
- per la realizzazione dei propri obiettivi l'Università sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

supporto di soggetti terzi, sia pubblici che privati;

- ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, l'Università quale istituzione dotata di personalità giuridica ha capacità contrattuale e può stipulare convenzioni e contratti, tipici e atipici;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 definisce i limiti di oggetto e di valore e le competenze per l'approvazione e la stipula di contratti e convenzioni;
- l'Università ha istituito, nell'ambito dell'offerta formativa dottorale, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche il Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo;
- con DM 10 agosto 2021, n. 1061 del MUR (nel seguito DM 1061), sono state assegnate agli Atenei italiani nuove risorse FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell'ambito del 37° ciclo, con il fine di finanziare borse di dottorato, aggiuntive rispetto al bando ordinario, su tematiche "dell'innovazione" e "green", nel seguito denominate: borse "PON Ricerca e Innovazione";
- la copertura finanziaria delle borse "PON Ricerca e Innovazione", inclusa la maggiorazione per la permanenza all'estero e il budget per ricerca, sarà garantita dalle risorse del DM1061 sino al 31 dicembre 2023 e dall'Ateneo per l'anno 2024;
- le borse "PON Ricerca e Innovazione" sono state oggetto di procedura selettiva specifica e saranno attivate a decorrere dal 1 gennaio 2022, previa valutazione positiva di ammissibilità da parte del MUR;
- le borse "PON Ricerca e Innovazione", ai sensi del DM1061 e relativo disciplinare, devono:



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



○ prevedere la permanenza della dottoranda in azienda per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi;

○ favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale;

○ favorire il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università;

- l'Impresa è interessata allo sviluppo delle conoscenze su tematiche "green" e nello specifico al tema del "Green lung jobs - Le cooperative sociali di produzione e lavoro come polmone verde della manifattura: dalla solidarietà alla sostenibilità ambientale, economica e sociale";

- a conclusione della procedura selettiva risulta vincitrice della borsa avente ad oggetto i "Green lung jobs", la dott.ssa Giulia Colombo;

- le Parti intendono collaborare per lo sviluppo di tematiche d'interesse comune attraverso il coinvolgimento della dottoranda Giulia Colombo per lo sviluppo dell'attività di formazione e ricerca descritta nell'Allegato 1 - Progetto formativo e di ricerca della presente Convenzione, con particolare riferimento alle attività di interesse comune, specificate nell'Allegato 2 - Attività di ricerca in azienda;

- l'Università dichiara di aver approvato con D.R. n. 225 del 14/03/2019 il Codice Etico e di Comportamento, consultabile sul sito *web* di Ateneo;

- viste le disposizioni in materia di aiuti di stato.

Tutto ciò premesso le Parti stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha ad oggetto la collaborazione per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto formativo e di ricerca inerente al tema “*Green lung jobs*. Le cooperative sociali di produzione e lavoro come polmone verde della manifattura: dalla solidarietà alla sostenibilità ambientale, economica e sociale”, i cui obiettivi e contenuti vengono dettagliati nell’Allegato 1 - Progetto formativo e di ricerca.

Art. 3 – Obbligazioni delle Parti

3.1 Le Parti si impegnano a svolgere l’attività di cui all’art. 2 nel rispetto degli obiettivi e dei tempi del Progetto formativo e di ricerca e dei contenuti e delle modalità organizzative definiti nell’Allegato 2 - Attività di ricerca in azienda.

3.2 L’Università, con la presente Convenzione, si impegna a:

- a. provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
- b. supervisionare le attività della dottoranda, per tramite del supervisore designato dal Collegio dei docenti del Dottorato, che nel caso specifico è la prof.ssa Marina Brolo;
- c. gestire la carriera della dottoranda;
- d. erogare la borsa di dottorato alla dottoranda;
- e. mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività di studio e di ricerca della dottoranda, ivi inclusi laboratori scientifici, adeguato patrimonio librario e banche dati necessari per attuare il progetto formativo e di ricerca della dottoranda;
- f. mettere a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo del progetto formativo e di ricerca della dottoranda;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

g. organizzare periodicamente riunioni di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente Convenzione con la partecipazione del personale dell'Università, della dottoranda e personale della Impresa;

h. organizzare, in accordo con l'Impresa, eventi comuni di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca.

3.3 L'Impresa, con la presente Convenzione, si impegna a:

a. partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente Convenzione;

b. accogliere, per un periodo di 6 mesi, la dottoranda presso la propria sede e i propri laboratori per effettuare l'attività di ricerca di interesse comune (Allegato 2);

c. designare una persona del proprio staff quale supervisore dell'attività svolta dalla dottoranda presso la stessa;

d. mettere a disposizione tutti i dati e le informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca di interesse comune (Allegato 2).

Art. 4 – Responsabili della Convenzione

L'Università individua la prof.ssa Marina Brollo (Dipartimento di Scienze giuridiche) come Responsabile scientifico della presente Convenzione.

L'Impresa individua la Presidente Katia Mignogna come Responsabile della presente Convenzione.

Art. 5 – Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con l'ammissione della dottoranda alla discussione della tesi finale.

Art. 6 – Titolarietà dei Risultati della Ricerca e delle conoscenze preesistenti



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

6.1 La titolarità esclusiva dei diritti sui risultati dello studio oggetto della presente

Convenzione spetta alla Parte che li ha conseguiti nell'ambito dell'attività di collaborazione, fatti salvi i diritti morali degli autori ai sensi della legge sul diritto d'autore. I diritti sui Risultati conseguiti da entrambe le Parti saranno di titolarità congiunta, in proporzione all'apporto inventivo e/o creativo di ciascuno per l'ottenimento del Risultato.

6.2 Le Parti espressamente convengono che tutti i diritti sulle conoscenze preesistenti restano di proprietà della Parte che le possiede, ancorché queste siano messe a disposizione dell'altra Parte per il solo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione. La Parte che avrà accesso alle conoscenze preesistenti dell'altra Parte potrà utilizzarle solo per le finalità proprie delle attività previste dalla Convenzione.

Art. 7 – Utilizzazione e pubblicazione dei Risultati

7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la dottoranda è tenuta alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto (IRIS) secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo.

7.2 Le Parti sono libere di utilizzare i Risultati, parzialmente o integralmente. L'Università è libera di pubblicare i Risultati in qualsiasi momento, anche nella tesi di dottorato. In ogni caso, resta impregiudicata la tutela delle Conoscenze Preesistenti e delle Informazioni Confidenziali.

7.3 Salvo specifici accordi contrari, l'utilizzo da parte dell'Impresa di relazioni e/o documenti redatti dalla dottoranda, anche in collaborazione con altri soggetti, nell'ambito del suo percorso formativo e di ricerca, deve essere previamente autorizzato dall'Università e comporta l'obbligo della menzione del nome degli autori e dell'Università stessa.

7.4 L'Università si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



scientifiche che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del PON 2014-2020 e in collaborazione con l'Impresa, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

Tutte le attività di divulgazione non scientifica, compresa la condivisione di dati proprietari delle Parti per scopi diversi dalla ricerca oggetto del presente accordo, saranno concordate tra le Parti.

7.5 Non è consentito l'utilizzo del nome dell'Università per scopi pubblicitari. Non è consentito in nessun caso l'uso del logo dell'Università, salva espressa autorizzazione.

Art. 8 – Divieto di cessione

È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, la Convenzione, i diritti da esso derivanti e i relativi crediti.

Art. 9 – Gestione salute e sicurezza sul lavoro

9.1 Ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento dell'attività/progetto di cui al presente Accordo, il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione dell'art. 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. A tal fine, le Parti concordano che:

- a. restano in capo al datore di lavoro di provenienza del personale gli obblighi ed adempimenti relativi all'informazione e formazione generale e specifica in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalle vigenti disposizioni. La Parte ospitante si impegna a fornire al personale ospitato le informazioni e a integrare la formazione con riferimento ai rischi e alle misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle specifiche attività svolte presso la propria sede.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

b. La struttura ospitante si impegna a dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale richiesti per lo svolgimento dell'attività fornendo adeguate istruzioni all'uso degli stessi.

c. Ciascuna delle Parti si impegna ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del proprio personale, quando è richiesta attivazione della sorveglianza sanitaria. In tale caso e per tramite dei rispettivi Servizi di prevenzione, le Parti si impegnano a scambiarsi le informazioni utili a definire la cartella personale di esposizione a rischio nelle effettive condizioni operative di svolgimento delle attività e inviare all'altra Parte copia dell'idoneità alla mansione specifica del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria in modo che sia possibile dare seguito alle eventuali prescrizioni e/o limitazioni indicate.

9.2 Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle "attività/progetto" di cui al presente Accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio.

9.3 Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni incidente e/o infortunio occorso al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle "attività/progetto" oggetto del presente Accordo.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

10.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

10.2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “*privacy*” del sito web www.uniud.it.

10.3 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui alla presente Convenzione, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico conformemente all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Art. 11 – Legge applicabile e foro competente

11.1 La presente Convenzione sarà interpretata ed eseguita in conformità con la legge italiana.

11.2 In caso di controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione le Parti si adopereranno per addivenire ad una amichevole risoluzione della stessa. Nel caso in cui, nonostante ogni ragionevole tentativo di comporre amichevolmente la controversia, risulti impossibile addivenire ad una sua amichevole composizione, la stessa sarà rimessa dalle Parti alla esclusiva competenza del Foro di Udine.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

Art. 12 – Spese di registrazione e di bollo

12.1 L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986

s.m.i.. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

12.2 La presente Convenzione è firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24, commi

1 e 2, D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), dai

legali rappresentanti delle Parti come indicati in premessa.

12.3 La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis

della Tabella B allegata al D.P.R. 642 del 1972 ss.mm.ii.;

La presente Convenzione è frutto della libera contrattazione tra le Parti.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE ARTE E LIBRO COOPERATIVA ONLUS

La Direttrice

La Presidente

Prof.ssa Elena D'Orlando

dott.ssa Katia Mignona